

ACCODO DI COLLABORAZIONE TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/90 E PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. N. 274/2000 E DEL D.M. 26 MARZO 2001 TRA IL TRIBUNALE DI MILANO E L'ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR - VIA ANNONI 42 - CUGGIONO

TRA

Il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della Lombardia con sede in via P. Azario, 6, 20123 Milano - Codice Fiscale 80118570151, rappresentato dal Provveditore, dott. Pietro Buffa, autorizzato alla stipula del presente atto dal ... del ..., di cui al

E

La Casa di Reclusione di Milano Bollate con sede in via Cristina Belgioioso 120, 20157 Milano - Codice Fiscale 97282560156, rappresentata dal Direttore, dott. Giorgio Leggieri, autorizzato alla stipula del presente atto dal ... del ..., di cui al

E

La Casa di Reclusione di Milano Opera, con sede in via Camporagno 40, 20141 Milano - Codice Fiscale 97055760157, rappresentata dal Direttore, dott. Silvio Di Gregorio, autorizzato alla stipula del presente atto dal ... del ..., di cui al

E

Il Comune di Cuggiono (P.Iva/C.F.: 00861770154), con sede in Cuggiono, Piazza XXV Aprile, 4, 20012 Cuggiono (MI), (nel seguito indicato come "Comune"), rappresentato dal Sindaco, sig. Giovanni Cucchetti, autorizzato alla stipula del presente atto dal ... con delibera n. ... /2022 assunta nella seduta del ... 2022

E

L'Istituto Comprensivo di Cuggiono (C.F. 86006490154), con sede in Via Annoni, 47/A, 20012 Cuggiono (MI), (nel seguito indicato come "Istituto"), rappresentato dal Dirigente Scolastico, prof. Giuliano Fasani, autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio d'istituto con delibera n. .../2022 assunta nella seduta del ... 2022.

E

Per il solo protocollo operativo, la Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e dei Coordinatori della Sicurezza, in sigla "FederCoordinatori", con sede in via Speroni 14, 21100 Varese, C.F. e P.IVA 08736661003, rappresentata dal Presidente, dott. Fabrizio Lovato, autorizzato alla stipula del presente atto dal ... del ..., di cui al

di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente "Parti" mentre per "Parti Pubbliche" si intendono il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della Lombardia, la Casa di Reclusione di Milano Bollate, la Casa di Reclusione di Milano Opera, il Comune di Cuggiono e l'Istituto Comprensivo di Cuggiono.

Premesso che

- a) l'art. 54 del D. Lgs. N. 274/2000 prevede l'applicabilità, su richiesta dell'imputato, della pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- b) la Legge n. 2010/2010, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha novellato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada e prevede che, per talune fattispecie della norma citate, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 54 del D. Lgs. N. 274/2000, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o ancora presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- c) l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita a favore della collettività venga svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- d) l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, ossia l'Istituto Comprensivo di Cuggiono rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;
- e) l'art. 15 della L. 241/90 prevede che le "amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

Le Parti Pubbliche convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Premesse dell'Accordo

Le premesse che precedono, accettate dalle Parti Pubbliche, formano parte integrante del presente «Accordo quadro di collaborazione» (di seguito chiamato, per brevità, "Accordo").

Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo

1. Le Parti Pubbliche, per mezzo del presente accordo normano la reciproca collaborazione che si sostanzierà attraverso lo svolgimento da parte dei detenuti delle Case di Reclusione di Milano Bollate e Milano Opera, di attività di pubblica utilità da svolgersi presso i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo di Cuggiono di proprietà del Comune di Cuggiono.
2. Le attività di pubblica utilità saranno tutte finalizzate a garantire il funzionamento delle sedi scolastiche attraverso l'esecuzione di attività manutentive e riparative dei plessi scolastici.
3. Al tempo stesso, e in attuazione del protocollo d'intesa (nel seguito semplicemente "Protocollo"), le Case di Reclusione, con il supporto di FederCoordinatori, formeranno i detenuti che saranno chiamati a svolgere tali attività di pubblica utilità. Di conseguenza i detenuti coinvolti, non solo opereranno in sicurezza ma, per mezzo della formazione e in previsione del termine della propria pena detentiva, potranno acquisire quelle informazioni utili per il proprio futuro reinserimento nella società.
4. L'Istituto Comprensivo di Cuggiono consente di ospitare, presso le proprie strutture scolastiche, una compresenza massima per ciascuna di essa di ... soggetti condannati, ai sensi delle norme in premessa, ai fini della prestazione non retribuita a favore della collettività. Tale prestazione di pubblica utilità presso l'Istituto Comprensivo ha, come oggetto, gli interventi manutentivi dei plessi scolastici dell'Istituto e in particolare:
 - a) Manutenzione degli spazi verdi delle scuole appartenenti dei plessi scolastici.
 - b) Manutenzione dei serramenti degli edifici scolastici (piccoli lavori di falegnameria e/o tinteggiatura di porte e finestre);

- c) Tinteggiatura degli edifici scolastici, sia all'interno che all'esterno, comprese porte d'ingresso e cancelli;
 - d) Lavori di pulizia, anche straordinari, dei locali scolastici (aule, palestre, laboratori).
 - e) Manutenzione, montaggio, revisione dei giochi a servizio delle scuole materne.
5. Le attività di cui al comma 4 che precede si svolgeranno durante il periodo di sospensione dell'attività didattica e, comunque, in orari non coincidenti con l'attività didattica.
6. L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Articolo 3 – Responsabilità dell'Accordo

1. Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il "detenuto" è equiparato a lavoratore mentre il direttore della Casa di Reclusione di afferenza del detenuto ricoprirà la funzione di datore di lavoro.
2. Il Comune di Cuggiono, l'Istituto Comprensivo di Cuggiono e la Casa di Reclusione interessata dal singolo intervento manutentivo, redigeranno di volta in volta il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.
3. L'Istituto Comprensivo di Cuggiono individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di fornire, in loco, le necessarie informazioni atte alla programmazione e svolgimento delle attività di cui al comma 4 dell'art. 2 che precede:
 - a) Il Dirigente Scolastico, prof. Giuliano Fasani.
 - b) Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, ...
 - c) Il docente con funzione di Vicario del Dirigente, ...
4. L'Istituto Comprensivo di Cuggiono si impegna a comunicare tempestivamente alle Parti Pubbliche le eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi appena indicati.
5. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Istituto Comprensivo di Cuggiono si impegna ad assicurare il rispetto delle previsioni del DUVRI e la sussistenza delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dal presente Accordo. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
6. Questa amministrazione si impegna, altresì, ad assicurare i Sigg. Condannati contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, nonché a garantire le misure di sicurezza e di pronto soccorso alle stesse condizioni del personale alle proprie dipendenze.
7. È fatto divieto alle Parti Pubbliche di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
8. I soggetti individuati, ai sensi del comma 3 che precede, terminata l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità redigeranno una relazione che documenti l'assolvimento dei obblighi inerenti il lavoro svolto dai detenuti coinvolti nello svolgimento dell'attività in questione.

Altresì, le Parti Pubbliche e FederCoordinatori, convengono e stipulano il seguente Protocollo d'Intesa (nel seguito, per semplicità, "Protocollo").

Articolo 4 – Premesse del Protocollo

Le premesse che precedono, accettate dalle Parti, formano parte integrante del presente Protocollo.

Articolo 5 – Oggetto del Protocollo

1. Nell'ambito della propria attività istituzionale, FederCoordinatori supporterà le Case di Reclusione nell'attività di formazione dei detenuti coinvolti nelle attività di cui al comma 3 dell'art. 3 che precede.

2. Per lo svolgimento dell'attività di formazione non sarà corrisposto a FederCoordinatori alcun corrispettivo mentre, se l'attività di formazione sarà svolta direttamente da FederCoordinatori e "in presenza", sarà a quest'ultima riconosciuto un rimborso spese.
3. Le Parti autorizzano ciascuna Parte ad impiegare i risultati, anche scientifici, derivanti dall'esecuzione del presente Protocollo, a fini divulgativi, formativi, scientifici, concorsi, premi o similari, fermo restando l'impegno di ciascuna parte a dare preventiva informazione in merito alle Parti tutte.

Articoli comuni all'Accordo e al Protocollo.

Articolo 6 – Durata dell'Accordo e del Protocollo

1. I presenti Accordo e Protocollo producono i loro effetti per un periodo di **10 anni** con decorrenza dalla data di stipula.
2. L'efficacia del presente Accordo e del presente Protocollo potrà essere modificata nel tempo per volontà delle Parti.

Articolo 7 – Divieto di cessione dell'Accordo e del Protocollo

1. Il presente Accordo non potrà essere ceduto da alcuna delle Parti Pubbliche.
2. Il presente Protocollo non potrà essere ceduto da alcuna delle Parti.

Articolo 8 – Legge applicabile

Il presente Accordo e il presente Protocollo vanno interpretati secondo le norme della legge italiana e del diritto Comunitario, le cui disposizioni si applicano anche per quanto non espressamente disciplinato.

Articolo 9 – Trattamento e tutela dei "dati personali"

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo e del presente Protocollo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo e del Protocollo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dei singoli Enti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo e del Protocollo.
2. Titolari - per quanto concerne il disposto di cui al presente articolo - sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
3. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti Regolamento UE n. 679/2016 in termini di tutela della privacy.

Articolo 10 – Modifiche ed integrazioni all'Accordo e al Protocollo

1. Nessuna modifica o integrazione del presente Accordo e del presente Protocollo sarà ritenuta valida o costituirà un vincolo per le Parti se non verrà redatta in forma scritta e sottoscritta dalle Parti.
2. Le Parti prevedono sin da ora la possibilità di estendere il presente Accordo e Protocollo a Università interessate.

Articolo 11 – Conservazione degli effetti dell'Accordo e del Protocollo

1. Le Parti stabiliscono che, nel caso in cui alcune condizioni concordate in questo Accordo e Protocollo vengano ritenute non valide, illegali, o inapplicabili in alcuni aspetti, ciò non influenzerà le altre condizioni dell'Accordo e/o del Protocollo, che sarà interpretato come se le condizioni non valide, non conformi alle disposizioni normative vigenti o inapplicabili non fossero mai state scritte.
2. Qualsiasi violazione o inosservanza delle condizioni stabilite dal presente Accordo e Protocollo potrà comportare la risoluzione dello stesso da parte delle Parti Pubbliche e/o delle Parti, salve le eventuali responsabilità, secondo i termini di legge, delle persone preposte, in base al relativo ordinamento, a funzionamento dell'amministrazione.

Articolo 12 - Oneri fiscali

Il presente Accordo e Protocollo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrato in caso d'uso e a taxa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Provveditorato Regionale Amministrazione
Penitenziaria della Lombardia
Il Provveditore

dott. Pietro Buffa

(f.to digitalmente)

La Casa di Reclusione di Milano Bollate
Il Direttore

dott. Giorgio Leggieri

(f.to digitalmente)

La Casa di Reclusione di Milano Opera
Il Direttore

dott. Silvio Di Gregorio

(f.to digitalmente)

Il Comune di Cuggiono
Il Sindaco

sig. Giovanni Cucchetti

(f.to digitalmente)

L'Istituto Comprensivo di Cuggiono
Il Dirigente Scolastico

prof. Giuliano Fasani

(f.to digitalmente)

la Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e
dei Coordinatori della Sicurezza

Il Presidente

dott. Fabrizio Lovato

(f.to digitalmente)